

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione

(2002/C 331 E/10)

COM(2002) 406 def. — 2002/0171(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale⁽¹⁾, con il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽²⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1360/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2555/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43».

2) All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti. Questa relazione viene trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.»

3) All'articolo 7, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— preparazione del progetto di stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio della Fondazione».

4) All'articolo 10, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

2. La Commissione valuta lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali e degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario agli aiuti economici a favore dei paesi beneficiari potenziali, essa fissa il contributo annuo per il bilancio della Fondazione che deve essere iscritto nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

3. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.»

5) All'articolo 11, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti della Fondazione le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. del Consiglio (*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti

definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

(*) GU L ...»

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione.

Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.